



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Internazionalizzazione della Ricerca
Uff. III

Bandi per progetti di cooperazione internazionale

GUIDA PER I PROPONENTI ITALIANI

Ing. Aldo Covello
Ing. Luigi Lombardi

28-03-2013

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
1.1 Normativa Applicabile.....	3
2. Criteri di ammissibilità.....	3
2.1 Soggetti ammissibili.....	3
2.2 Criteri finanziari.....	4
2.3 Criteri legali o amministrativi	4
2.4 Criteri legati alla partnership italiana.....	5
2.5 Condizioni sulla commercializzazione	5
3. Presentazione delle domande	5
4. Documentazione MIUR	5
4.1 Domanda	6
4.2 Dichiarazioni del soggetto proponente	7
4.3 Dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria	7
4.4 Tabella dei costi	8
5. Valutazione progetti.....	10

1. Premessa

Questo documento descrive le procedure utilizzate dal MIUR per valutare i progetti presentati ai bandi di iniziative internazionali a cui partecipa il MIUR e finanziati con fondi a valere sul FAR.

Le procedure utilizzate dai programmi comunitari prima menzionati per la sottomissione delle proposte progettuali e per la loro valutazione sono descritte nelle “Guide for Applicants” pubblicate dai programmi comunitari stessi e quindi non vengono qui ripetute.

In questo documento vengono quindi descritti:

- i criteri di ammissibilità nazionali;
- le procedure da seguire per compilare la documentazione richiesta dal MIUR in aggiunta a quella internazionale;

1.1 Normativa Applicabile

Le normative italiane applicabili ai partecipanti italiani, privati e pubblici, in progetti di cooperazione internazionale:

- Decreto Legislativo n. 297 of 27/07/1999
- Decreto Ministeriale n. 593 of 8/08/2000
- Decreto Ministro delle Finanze n. 90402 del 10/10/2003
- Decreto Ministeriale n. 4 del 2/01/2008 e relativa nota esplicativa del 15/05/08
- Decreto legge n. 5 del 9/02/2012 convertito con legge n. 35 del 4/04/2012 (decreto semplificazioni, articolo 30)
- Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito di iniziative e programmi internazionali (28/03/2013)

2. Criteri di ammissibilità

2.1 Soggetti ammissibili

Sono ammissibili tutti i soggetti aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale definiti dall’articolo 5, comma 1 del DM 593/2000

- a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
- b) imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- c) imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
- e) consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;

- f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).
- g) Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DM 4/2008, i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 sopra riportato possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi ed altri organismi di ricerca, ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda. Per organismi di ricerca, ai sensi della normativa Comunitaria in materia di Aiuti di Stato, si intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
 - tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
 - le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti..

2.2 Criteri finanziari

Un soggetto¹ è ammissibile al finanziamento soltanto se risponde ai seguenti criteri economico-finanziari:

a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto

$$\mathbf{CN > (CP - I)/2}$$

b) onerosità della posizione finanziaria

$$\mathbf{OF/F < 8\%}$$

2.3 Criteri legali o amministrativi²

Una richiesta di finanziamento è ammissibile soltanto se presentata da soggetti che rispettino le seguenti condizioni:

- Non sono morosi su finanziamenti FAR o su altre operazioni MIUR;
- Non sono sottoposti a procedure concorsuali;

¹ Le Università, gli Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, l'ENEA, l'ASI ed altri organismi di ricerca non sono tenuti alla verifica dei parametri di affidabilità economico-finanziaria

² Le Università, gli Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, l'ENEA, l'ASI ed altri organismi di ricerca sono tenuti a dichiarare solo ed esclusivamente che non hanno richiesto / ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali

- Non hanno richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali.
- Rispettano la normativa antimafia

2.4 Criteri legati alla partnership italiana

- I costi sostenuti dai partner italiani per attività di Ricerca industriale devono essere sempre maggiori di quelli per attività di Sviluppo sperimentale.
- La suddivisione dei costi fra i partner italiani deve rispettare le disposizioni del punto 2.1 prima citato, ovvero i costi sostenuti complessivamente dai partner privati (punti a, b, c, d, e) devono essere superiori a quelli sostenuti dai partner pubblici, ovvero superiori al 50% dei costi complessivamente sostenuti dai partner italiani. Nel caso in cui tutte le attività italiane vengono svolte nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale allora è sufficiente che i costi sostenuti dai partner privati siano superiori al 30% del costo complessivo italiano

2.5 Condizioni sulla commercializzazione

- i progetti sono finanziabili se prevedono, dopo una successiva fase di industrializzazione (non finanziabile), la commercializzazione dei risultati ottenuti.

3. Presentazione delle domande

Le domande di finanziamento devono essere presentate direttamente ai soggetti internazionali che gestiscono le iniziative internazionali seguendo un'apposita procedura informatica così come descritto nei rispettivi siti internet.

La domanda deve essere corredata da alcuni documenti di supporto che possono essere suddivisi in due categorie:

- a. Documenti richiesti dall'iniziativa internazionale che devono essere redatti in inglese seguendo gli schemi e le istruzioni fornite dalle rispettive iniziative. Essi pertanto non sono descritti in questa guida.
- b. Documenti richiesti dal MIUR che devono essere redatti, possibilmente in italiano, seguendo gli schemi riportati nelle "Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative e programmi internazionali" e le istruzioni riportate in questo documento

4. Documentazione MIUR

La documentazione aggiuntiva che i partecipanti italiani devono compilare è composta dai seguenti documenti:

1. Frontespizio semplificato della domanda di finanziamento da cui si possa desumere, tra l'altro, l'Istituto convenzionato prescelto dal proponente
2. Dichiarazione del soggetto proponente
3. Dichiarazione di affidabilità economico finanziaria (solo per i soggetti privati)

4. Dichiarazione per organismi di ricerca (solo per gli organismi di ricerca di cui al DM 4/2008 art. 2 comma 3)
5. Tabella dei costi da cui si possa desumere la suddivisione dei costi tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale e la loro imputabilità geografica
6. Copia dell'ultimo bilancio approvato (solo per i soggetti privati).

Questi documenti devono essere compilati da tutti i partner italiani partecipanti ai progetti. Nel caso di più soggetti italiani partecipanti ad uno stesso progetto, ciascuno dei soggetti italiani deve compilare i propri documenti.

Ciascun documento deve riportare dati ed informazioni relativi al soggetto che sta compilando il documento stesso. Ad esempio nel campo relativo al costo del progetto si deve inserire il costo sostenuto dal soggetto che sta compilando il documento e non il costo complessivo del progetto.

Tutte le parti in corsivo indicano che in quella posizione devono essere inserite le informazioni richieste (al posto delle parti in corsivo che devono essere cancellate).

Tutti i documenti vanno stampati su carta intestata del richiedente e firmati in originale (tranne che per la copia del bilancio). Una copia scannerizzata dei documenti firmati deve essere inviata per e-mail al MIUR all'indirizzo jpi.call@miur.it entro la data di chiusura del bando internazionale. I documenti originali cartacei dovranno essere inviati al MIUR soltanto quando richiesto dal MIUR stesso.

4.1 Domanda

Nella domanda il soggetto proponente deve inserire le seguenti informazioni:

- la propria ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa;
- la località dove intende svolgere la ricerca. Nel caso in cui la ricerca sarà effettuata in più sedi diverse, indicarle tutte;
- Il progetto è di “ricerca industriale” se le attività previste sono esclusivamente di ricerca industriale. Nel caso in cui siano previste anche attività di sviluppo sperimentale indicare invece “prevalente ricerca industriale”. Le attività di formazione non sono previste per queste tipologie di progetto.
- Il costo complessivo a carico del proponente ed i costi dovuti ad eventuali commesse di ricerca affidate a soggetti non appartenenti alla UE. Nel caso in cui non esistano commesse di questo tipo indicare zero. Non possono esserci spese per formazione.
- Il titolo del progetto ed il settore tecnologico in cui è inquadrabile.
- Il nome dell'iniziativa internazionale in cui è inserito il progetto
- Il soggetto convenzionato prescelto dal proponente, ovvero il nome dell'istituto bancario convenzionato con il MIUR che dovrà effettuare le verifiche economico-finanziarie, predisporre, firmare e gestire il contratto di finanziamento. Nel caso in cui ci sono due o più partecipanti italiani in uno stesso progetto, tutti devono scegliere lo stesso soggetto. Si precisa inoltre che la scelta del soggetto convenzionato è assolutamente indipendente dalla banca dove il proponente ha il proprio conto corrente e dove vuole che venga versato il contributo. L'elenco dei soggetti convenzionati è riportato nell'allegato 1.

- Il nominativo di una persona responsabile per il progetto che funga da persona di contatto con il MIUR. Indicare e-mail e numero telefonico diretto di questa persona.

4.2 Dichiarazioni del soggetto proponente

Con questa autocertificazione il soggetto proponente certifica di rispettare i criteri di ammissibilità al finanziamento pubblico. Il mancato rispetto anche di un solo criterio è motivo di esclusione dalla valutazione e di conseguenza dal finanziamento.

Oltre ai dati anagrafici occorre inserire le seguenti informazioni:

- Il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è ammissibile al finanziamento. Ad esempio una “impresa che esercita attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi” dovrà indicare “art.5 comma 1 lettera a)” (vedi elenco soggetti ammissibili al punto 3.1 del presente documento).
- Università, Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI ed altri organismi di ricerca sono tenuti a dichiarare solo ed esclusivamente che non hanno richiesto / ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali.
- Nel caso di iniziative internazionali che co-finanziano i progetti inserire il nome dell’iniziativa. Nel caso, invece, di progetti finanziati soltanto dal MIUR indicare soltanto che non sono stati richiesti/ottenuti altri finanziamenti pubblici nazionali o internazionali.

4.3 Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria

Il proponente³, per poter essere ammesso a finanziamento, deve dimostrare di possedere capacità finanziarie tali da poter sostenere l’impegno finanziario derivante dall’esecuzione del progetto. Esso pertanto deve dichiarare di rispettare due criteri economico-finanziari definiti come segue:

- a) la congruenza tra capitale netto e costo del progetto

$$CN > (CP - I)/2$$

CN = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;

CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall’inizio dell’anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;

I = somma degli interventi ministeriali (inclusi quelli erogati delle iniziative internazionali che prevedono un co-finanziamento dei progetti), già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra. Questo parametro include anche la quota a credito agevolato e deve essere calcolato come la media aritmetica dei contributi previsti per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

³ Le Università, gli Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, l’ENEA, l’ASI ed altri organismi di ricerca non sono tenuti alla verifica dei parametri di affidabilità economico-finanziaria

b) onerosità della posizione finanziaria

OF/F (valore troncato alla seconda cifra decimale) < 8%

OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”, di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;

F = fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.

Il proponente deve pertanto sostituire a ciascuna delle grandezze sopra riportate il suo rispettivo valore desunto dall'ultimo bilancio approvato e verificare che le disuguaglianze indicate siano rispettate.

Nel caso di soggetti di recente costituzione o interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale si dovrà utilizzare lo schema per i casi particolari che prevede soltanto la verifica del primo parametro.

4.5 Dichiarazione di conformità ai requisiti per lo status di "organismo di ricerca"

Gli Organismi di ricerca devono presentare l'apposita dichiarazione nella quale certificano di possedere tutti i requisiti previsti dal DM n. 4 del 2 gennaio 2008 e dalla relativa nota esplicativa del 15/05/2008.

Per poter essere considerato un organismo di ricerca è necessario essere un soggetto senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento, rispondente a tutti i seguenti requisiti:

- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- le imprese in grado di esercitare un'influenza sul dichiarante, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.

4.4 Tabella dei costi

Le attività di ricerca possono essere finanziabili se rientrano nelle due seguenti categorie:

Attività di ricerca industriale

definita come ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche.

Attività di sviluppo sperimentale

consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tale attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Possono, altresì, comprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

I costi di dette attività devono essere suddivisi in 7 categorie:

- a) Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto).
- b) Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
- c) Costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.
- d) Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.
- e) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca. Dette spese sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Le spese generali devono sempre essere inferiori o al massimo uguali al 50% delle spese per il personale di cui al punto a. Per una descrizione puntuale delle spese generali si veda la nota esplicativa del DM4 del 2/01/2008

- f) Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
- g) Costi per coordinamento progetto internazionale e disseminazione risultati. Inserire tutti i costi direttamente riferibili alle attività di coordinamento del progetto internazionale (utilizzabile soltanto dal soggetto italiano che è anche coordinatore dell'intero progetto internazionale) e alla disseminazione dei risultati ottenuti e che non possono essere inseriti nelle voci precedenti. Ad esempio le spese per il personale impiegato nelle predette attività deve essere inserito nella voce a) relativa alle spese del personale.

Tutti i costi sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

5. Valutazione nazionale dei progetti

La valutazione tecnico-scientifica dei progetti viene effettuata, in maniera centralizzata, dagli organismi comunitari subito dopo la chiusura dei bandi. In questa prima fase il MIUR effettua una valutazione preliminare dei criteri di ammissibilità.

Successivamente, a valle dell'approvazione della graduatoria finale da parte degli organismi comunitari, il MIUR avvia, per i soli progetti vincitori, la procedura nazionale che porterà all'emissione del decreto di finanziamento e alla firma del contratto di finanziamento.

In quest'ultima fase il MIUR avrà bisogno di alcune informazioni aggiuntive, non contenute nei documenti presentati all'atto di sottomissione del progetto. Queste informazioni, di natura sia anagrafica che tecnica, dovranno essere fornite seguendo gli schemi riportati nei due documenti:

- Il soggetto proponente
- Il progetto

Onde evitare inutili duplicazioni si suggerisce di utilizzare al massimo le informazioni già contenute nei documenti internazionali integrandoli ove occorra. Questi documenti, ed in particolare il documento "Il progetto", serviranno per la predisposizione del capitolato tecnico che sarà allegato al contratto di finanziamento.

Nella tabella dei costi ammissibili da riportare nel documento "Il progetto", per ciascuna delle sei categorie di costo elencate al capitolo 4.4, si deve indicare la localizzazione geografica della sede di lavoro dove vengono svolte le attività. Non ha importanza la localizzazione della sede legale del soggetto proponente ma la localizzazione della sede dove effettivamente vengono svolte le attività. Le aree geografiche da tenere in conto sono le seguenti:

- aree eleggibili lett. a) = Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, ovvero Campania, Puglia, Calabria e Sicilia per l'intero periodo 2007-2013 e Basilicata fino al 31-12-2010.
- aree eleggibili lett.c) = Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007 - 2013
- aree eleggibili Ob.2 / Phasing Out = Aree ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per il periodo 2007 - 2008 (phasing - out)
- aree non eleggibili – tutte le rimanenti aree italiane e gli Stati della UE.

- Extra UE – tutti gli stati non facenti parte dell’Unione Europea

Nella fase di valutazione, il MIUR incaricherà il soggetto convenzionato indicato dal proponente di verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità, valutare il Piano Finanziario e le ricadute industriali e analizzare i costi ammissibili.

Se queste verifiche daranno esito positivo il MIUR emetterà il decreto di ammissione al finanziamento.

6. Valutazione in itinere

Una volta che il decreto di ammissione al finanziamento sarà stato registrato dalla Corte dei Conti, il MIUR darà avvio alla fase in itinere che si divide in due fasi:

a) Predisposizione e firma del contratto di finanziamento

L’esperto tecnico scientifico verifica il capitolato tecnico del progetto redatto dai proponenti e se necessario chiede modifiche o integrazione. Una volta approvato, il capitolato tecnico potrà essere allegato al contratto.

Il soggetto convenzionato predispone il contratto con i dati e le informazioni fornite dai proponenti. Il contratto sarà poi firmato dal soggetto convenzionato in rappresentanza del MIUR e da tutti i proponenti.

b) Verifica stato di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni presentate dai proponenti e conseguente erogazione dei contributi spettanti.

Dopo la firma del contratto i proponenti possono richiedere una anticipazione del finanziamento pari al 30% del contributo complessivo accordato. Per i soggetti privati l’erogazione dell’anticipo potrà avvenire soltanto dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria.

Ogni 6 mesi dall’inizio del progetto i proponenti dovranno presentare un rapporto sulle attività svolte e il rendiconto delle spese sostenute. Rapporto e rendiconto vengono verificati dall’esperto scientifico e dal soggetto convenzionato, se le verifiche sono positive si potrà procedere con l’erogazione del contributo spettante.

Diversamente da quanto accade nei progetti del Programma quadro europeo, i contributi spettanti vengono erogati direttamente a ciascun soggetto italiano.

7. Percentuali e forme di finanziamento

I livelli di finanziamento, così come previsto dal DM 593 del 08/08/2000, dal DM n. 90402 del 10/10/2003 e dal DM n. 4 del 2/01/2008, sono i seguenti:

1. Per i soggetti di cui alle lettere da a ad f dell’articolo 5 comma 1 del DM 593/2000 (soggetti privati riportati al punto 2.1 della presente guida)

- Ricerca Industriale:
 - Contributo in conto capitale: 20% dei costi ammissibili
 - Credito agevolato: 75% dei costi ammissibili

- Sviluppo sperimentale:
 - Contributo in conto capitale: 10% dei costi ammissibili
 - Credito agevolato: 70% dei costi ammissibili
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5 comma 3 del DM 593/2000, così come modificato dal DM 4/2008 (soggetti pubblici riportati al punto 2.1.g della presente guida)
- Ricerca Industriale:
 - Contributo in conto capitale: 50% dei costi ammissibili
 - Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili
 - Sviluppo sperimentale:
 - Contributo in conto capitale: 25% dei costi ammissibili
 - Credito agevolato: 0% dei costi ammissibili
3. Per ciascuna delle tipologie di soggetto e di attività di cui ai punti 1 e 2, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
- a) per i progetti presentati da PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette;
- b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80% in ESL, l'intensità è aumentata del 15%
- se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti di cui all'articolo 5 DM 593/2000 comma 1, lettere da a) a d) indipendenti l'una dall'altra. Sussiste tale collaborazione quando:
 - nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto;
 - il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero le attività di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi
- oppure
- se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del DM593/2000 e uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3 del DM 593/2000 e sussistano le seguenti condizioni:
 - l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto e
 - l'università, l'ente o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.

Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca, la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al punto 3 comporta una corrispondente riduzione della quota di credito agevolato, quando prevista.

Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati di cui al punto 1 è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data di concessione, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di cinque anni. Non è possibile rinunciare alla parte a credito agevolato.

Nel caso in cui sia previsto un co-finanziamento da parte dell'iniziativa internazionale e detto co-finanziamento venga versato dall'iniziativa internazionale direttamente al soggetto proponente, la quota di finanziamento erogata dall'iniziativa internazionale deve essere sottratta dal finanziamento nazionale.

Allegato 1

Elenco soggetti convenzionati

UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A. (mandataria del RTI costituito con UniCredit S.p.A.)

Via Piemonte 51

Roma

Persona di contatto: dott. Renzo Mansueti, tel. 06 4791 3171,
e-mail: renzo.mansueti@unicreditgroup.eu

Mediocredito Italiano S.p.A. (Intesa Sanpaolo)

Via dell'Arte 21

00144 Roma

Persona di contatto: Ing. Rosaria Ricotta, tel. 06 5959 3006,
e-mail:rosaria.ricotta@mediocreditoitaliano.com

BANCA NUOVA S.p.A. (mandataria del RTI costituito con BNL SpA, Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., Banco di Sardegna SpA)

BNL - Divisione Corporate

Marketing e Gestione Operativa

Agevolati, Incentivi e Innovazione

VIA CRESCENZO DEL MONTE, 27 - 00153 ROMA

Persona di contatto: Maria TERRANOVA Tel : 06 4702 6446 –
e-mail: maria.terranoval@bnlmail.com

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.

Via Pancaldo 4

Firenze

Ufficio Agevolazioni

Persona di contatto: Dott. Guido Falciasecca, tel. 055 2498434
e-mail: guido.falciasecca@mpscapitalservices.it